

Convenzione per servizi di centrale di committenza

tra

Connect – ingegneria e digitalizzazione s.r.l. (C.F. 16964271007), con sede in Roma, alla Via Emilio de' Cavalieri n. 7, in persona dell'Amministratore Delegato, Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis, che sottoscrive il presente atto in forza di mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione del 28.07.2023, (di seguito “**Connect**”);

e

l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (C.F. 91022630676) in persona del legale rappresentante Avv. Donato Cavallo, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021, (di seguito, anche “**Agenzia**” o “**AREACOM**”, e unitamente a Connect, in seguito, denominati congiuntamente le “**Parti**”).

Premesso che

- il Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130 (di seguito, “Decreto Genova”), ha previsto una serie di interventi d’urgenza con la finalità di assicurare la ripresa economica delle aree colpite dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha affidato al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all’art. 1 del Decreto Genova le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all’art. 6 del medesimo Decreto Legge (di seguito, il “Commissario Straordinario”);
- con Decreto n. 15 dell’11 aprile 2019 (di seguito, “Decreto commissariale n. 15/2019”) il Commissario Straordinario:
 - ha individuato nell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale (di seguito “AdSP”) il soggetto attuatore delle attività relative agli interventi rientranti nell’art. 6, comma 1, del Decreto Genova, al fine di garantire che le opere da realizzare siano coerenti con i piani di sviluppo del Porto e con tutte le altre iniziative progettuali inerenti al Sistema portuale;
 - ha individuato in UIRNet S.p.A. l’organismo di diritto pubblico - già soggetto attuatore unico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, ai sensi del D.M. 20 giugno 2005, n. 18T e dell’art. 61bis del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.27 - al quale affidare le attività connesse alla progettazione, all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi rientranti nell’art. 6 comma 1 del Decreto Genova;
- Con Decreti n. 2 del 15 gennaio 2019 e n. 6 del 15 febbraio 2019, il Commissario Straordinario ha adottato, su proposta dell’AdSP, ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Genova, il “*Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova*” (di seguito il “Programma Straordinario”), che si articola in diverse aree di intervento - rappresentate da infrastrutture di accessibilità, dallo sviluppo portuale, da collegamenti intermodali a favore dell’aeroporto, nonché da progetti di integrazione - le quali necessitano di avere uno sviluppo coordinato e unitario, nonché coerente con le altre linee di intervento previste dal Decreto Legge n. 109/2018 in materia logistica;
- in data 17 luglio 2019, in attuazione del Decreto Commissariale n. 15/2019, è stata stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura Tecnica di Missione, l’AdSP e UIRNet

S.p.A. una “*Convenzione per la disciplina delle attività connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, servizi e forniture e all’utilizzo delle relative risorse finanziarie inerenti agli interventi di cui all’art. 6 comma 1 del Decreto Genova*” (di seguito, anche, la “*Convenzione del 17 luglio 2019*”), di cui il Commissario Straordinario ha preso atto in data 26 luglio 2019;

- in data 17 maggio 2021 UIRNet S.p.A. ha modificato la propria denominazione in digITALog S.p.A. e successivamente è stata posta in liquidazione;
- in data 28 dicembre 2022 è stata costituita Connect – ingegneria e digitalizzazione S.r.l. per effetto di scorporo da digITALog S.p.A. in liquidazione del ramo di azienda relativo alle attività a valere sulla Convenzione per la disciplina delle attività connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, servizi e forniture inerenti agli interventi di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto Genova;
- l’AreaCom ricopre il ruolo di Centrale di Committenza regionale per la Regione Abruzzo, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e, da ultimo, con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66);
- la L.R. Abruzzo n. 25/2023 ha disposto il riordino della committenza della Regione Abruzzo;
- ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice dei Contratti pubblici” o “Codice”) tutte le Stazioni Appaltanti per poter procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo uguale o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro devono essere qualificate ai sensi dell’art.63 e dell’allegato II.4 del Codice;
- Connect non ha i requisiti per svolgere autonomamente procedure relative all’affidamento di appalti di lavori;
- ove occorra, Connect intende ricorrere ad AreaCom, ai sensi del comma 6 dell’art. 62 del Codice, per le procedure di affidamento degli appalti di lavori di cui al Decreto Genova e, in caso di necessità, anche in relazione all’affidamento di appalti di servizi e/o forniture;
- AreaCom, appositamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità, quale centrale di committenza qualificata, ad assolvere alle necessità di Connect relative allo svolgimento e alla gestione delle procedure di appalto inerenti agli interventi di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto Genova e alla relativa Convenzione del 17 luglio 2019, ove richiesta;
- Considerata la necessità di non gravare il bilancio dell’Agenzia dei costi afferenti alle attività oggetto della presente convenzione, nonché di regolare conseguentemente il reintegro degli stessi da parte di Connect

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione per servizi di centrale di committenza (di seguito, “Convenzione”) e si intendono integralmente richiamati.

2. Alla presente Convenzione è allegata la scheda tecnica di stima dei costi per le prestazioni svolte da AreaCom che costituisce il parametro per il relativo reintegro da parte di Connect. (Allegato A).

Articolo 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. Connect affida ad AreaCom quale centrale di committenza qualificata lo svolgimento tutte le attività individuate nel successivo art.3 per la gestione delle procedure di gara volte all'aggiudicazione degli appalti di lavori, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Genova.

2. Connect si riserva di richiedere il supporto di AreaCom anche con riferimento alle attività di fornitura di beni e servizi.

3. AreaCom si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Articolo 3 - Attività di AreaCom

1. A.R.I.C. previa individuazione di un proprio Responsabile della fase di affidamento, provvede a svolgere le seguenti attività, in nome e per conto di Connect:

a) gestire le procedure di gara a evidenza pubblica tramite piattaforma di *e-procurement*, dalla indizione delle stesse fino alla loro aggiudicazione, inclusa la predisposizione della relativa documentazione, la verifica dei requisiti, l'esame delle offerte e la gestione dei rapporti con i concorrenti. In particolare, AreaCom curerà:

1) per la fase di preparazione della gara la predisposizione della documentazione tecnica-amministrativa, i connessi adempimenti amministrativi e i relativi obblighi di pubblicità, ivi inclusi l'acquisizione del CIG master;

2) per la fase di aggiudicazione la gestione delle FAQ, l'istruttoria amministrativa e la gestione del soccorso istruttorio, la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la gestione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte in supporto al RUP, la predisposizione dei provvedimenti di ammissione/esclusione, di nomina della commissione e di aggiudicazione, gli adempimenti amministrativi e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità;

3) per la gestione dematerializzata la configurazione della procedura telematica e la gestione delle fasi in modalità dematerializzata;

4) per la gestione dei controlli relativi alla verifica dei requisiti di qualificazione ed ammissione alla gara dei concorrenti, l'acquisizione dei controlli sugli operatori economici aggiudicatari per la verifica del rispetto dei requisiti (certificato regolarità fiscale, casellario giudiziale, anagrafe sanzioni amministrative, CCIAA, stato fallimentare, DURC, lavoro dei disabili, annotazioni ANAC e BDNA);

b) effettuazione degli adempimenti anticorruzione e trasparenza, alle verifiche di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e conflitto di interessi;

c) lo svolgimento delle eventuali consultazioni preliminari di mercato;

d) nomina del Presidente delle commissioni di gara. Il Presidente sarà individuato all'interno di AreaCom e svolgerà l'incarico a titolo gratuito;

e) caricamento, sul sistema informatico adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("MIT"), dei dati e della documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MIT,

sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica, ove e nel momento in cui la stessa sia predisposta dal MIT;

f) ogni altro adempimento connesso alla procedura di gara e/o necessario in ragione della tipologia del finanziamento, per l'ipotesi di aumento del finanziamento da gestirsi da parte di Connect.

2. L'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom) provvede inoltre alle seguenti ulteriori attività:

a) adempimenti per l'attuazione dei Protocolli di Legalità e dei Protocolli operativi dei flussi finanziari;

b) verifiche di legge in fase di esecuzione ivi comprese quelle in capo a subappaltatori e/o subaffidatari;

c) adempimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) afferente al monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015, ove presenti;

d) gestione degli adempimenti di cui alla normativa sulla *privacy*;

e) fornisce, qualora richiesti, i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal MIT e per tutta la durata degli interventi;

f) supporta Connect a relazionare e/o a fornire documentazione in merito alle procedure di gara alla Struttura Tecnica di Missione presso il MIT ovvero all'Organismo di Regia di cui alla Convenzione Connect/MIT/AdSPGe.

3. Lo svolgimento di eventuali ulteriori prestazioni sarà richiesto da Connect ad AreaCom Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta, AreaCom invierà a Connect una richiesta di reintegro dei costi da sostenere per le attività, il cronoprogramma delle stesse, nonché le modalità di pagamento. Le attività richieste saranno avviate solo a seguito di espressa accettazione da parte di Connect della predetta richiesta.

4. AreaCom si impegna a segnalare a Connect eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa.

Articolo 4 – Attività di Connect

1. Per consentire ad AreaCom il corretto svolgimento delle attività affidate con la presente Convenzione, Connect:

a) indicherà le tempistiche con le quali le procedure devono essere indette;

b) fornirà le indicazioni per la strutturazione della documentazione di gara, metterà a disposizione di AreaCom, ove disponibile, la documentazione progettuale e ogni altra necessaria documentazione per l'espletamento dei compiti di AreaCom;

c) procederà, per le attività di propria competenza, alla nomina del RUP che collaborerà con il RUP nominato da AreaCom;

d) nominerà i componenti della Commissione di gara giudicatrice;

e) metterà a disposizione esperti particolarmente qualificati, anche settoriali, sulle specifiche aree tematiche connesse alla attuazione degli interventi;

f) indicherà ad AreaCom la tipologia di procedura da utilizzarsi, in relazione all'esigenza del rispetto dei tempi di esecuzione e realizzazione degli interventi.

Articolo 5 - Obblighi comuni e responsabilità delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività che pongono in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto della tempistica concordata.

3. Ciascuna Parte in relazione alle attività di propria competenza, si obbliga a:

- a) fornire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti;
- b) tenersi reciprocamente informate circa l'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto della presente Convenzione;
- c) comunicare tutte le irregolarità riscontrate.

4. Sono a carico di AreaCom gli oneri relativi a eventuali contenziosi connessi all'utilizzo della piattaforma di *e-procurement* utilizzata.

5. AreaCom utilizza la piattaforma di e-procurement applicando la normativa vigente in materia di appalti e nei limiti del proprio livello di qualificazione di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti.

Articolo 6 - Comunicazioni tra le Parti

1. Il coordinamento dello sviluppo delle attività previste dalla presente Convenzione è affidato a un referente per ciascuna delle Parti e, segnatamente:

- per Connect: Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis;
- per AreaCom: Avv. Donato Cavallo.

2. I referenti si occupano in particolare del coordinamento della corretta esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, attivando e coinvolgendo le risorse necessarie. L'eventuale sostituzione dei predetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta modifica alla presente Convenzione.

3. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

- per Connect: connectingdig@pec.it;
- per AreaCom: direzione@pec.aric.it.

Articolo 7 – Corrispettivi

1. Il reintegro dei costi dovuto ad AreaCom per le prestazioni eseguite nel rispetto di quanto stabilito nella presente Convenzione sarà determinato sulla base di quanto specificato nella scheda tecnica di stima dei costi allegata, che viene espressamente accettata (Allegato A).

2. Il reintegro dei costi dovuto sarà determinato in funzione della diversa classificazione di complessità di ciascuna procedura di gara affidata ad AreaCom così come individuata nell'Allegato A e precisamente in alta, media, bassa complessità.

3. Saranno a carico di AreaCom gli oneri e le spese strumentali all'aggiudicazione della gara, ivi compresi eventuali compensi e i rimborsi spese per il Presidente di Commissione di gara, essendo lo stesso costituito esclusivamente da personale interno ad AreaCom.

4. In un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche e in considerazione delle finalità perseguite dalle Parti con la presente Convenzione, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti non troveranno applicazione nei confronti di AreaCom e dei suoi dipendenti.

Articolo 8 - Rendicontazione delle attività e pagamenti

1. AreaCom, al termine delle attività, presenterà una relazione contenente la descrizione analitica delle attività eseguite e realizzate e la relativa rendicontazione.

2. I pagamenti saranno disposti previa verifica ed approvazione da parte di Connect che avverrà entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della relazione e rendicontazione di cui al presente articolo, mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato ed indicato da AreaCom.

3. L'esito positivo da parte di Connect entro i termini sopra indicati, costituirà autorizzazione da parte di AreaCom a richiedere il pagamento per le prestazioni rese.

4. Connect procederà al pagamento entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della richiesta di pagamento.

Articolo 9 - Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso. Modifiche

1. La presente Convenzione ha durata pari a 24 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi su richiesta di Connect da comunicarsi ad AreaCom a mezzo pec almeno entro 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

2. Resta fermo l'obbligo di ciascuna Parte di conservare la disponibilità della documentazione di cui sia in possesso in virtù della presente Convenzione sino al periodo in cui la stessa potrà essere richiesta nell'espletamento dei controlli, anche in applicazione della normativa europea, eseguiti successivamente alla realizzazione degli interventi.

3. La cessazione dell'efficacia della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, per quanto concerne le attività svolte da AreaCom come centrale di committenza, la cui esecuzione fosse in corso al momento della cessazione anzidetta.

4. Connect avrà facoltà in ogni momento di recedere dalla presente Convenzione e comunque senza il pagamento di alcuna penale con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo pec all'indirizzo di AreaCom. In tale ipotesi verranno riconosciute ad AreaCom le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, che saranno da AreaCom rendicontati, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data del recesso risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

5. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Articolo 10 - Sospensione e risoluzione

1. Connect può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione da parte di AreaCom.

2. Connect si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente Convenzione in caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, da parte di AreaCom, per un periodo superiore a 30 giorni.

3. In caso di grave inadempimento alla presente Convenzione, Connect potrà diffidare AreaCom, assegnandole un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre in essere tutte le necessarie azioni correttive e, nel caso in cui l'inadempimento non venisse meno, dichiarerà risolta la Convenzione.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in conformità alle disposizioni di legge in esecuzione della presente Convenzione e/o comunque in relazione alla Convenzione stessa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione per la durata della Convenzione medesima.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ciascuna ad effettuare il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa e, segnatamente, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini di quanto previsto al precedente punto 1, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.

Articolo 13 - Definizione delle controversie e foro competente

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. Ogni controversia che non sia definita in via bonaria tra le parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

3. AreaCom espressamente manleva Connect relativamente alle pretese ed alle impugnative dedotte avanti a qualsiasi autorità a causa delle attività di propria competenza, e provvederà a costituirsi nei giudizi dandone informativa a Connect nonché a sostenere i relativi costi.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di interessi comuni e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.

2. Le imposte di bollo e di registro eventualmente dovute in relazione alla presente Convenzione sono a carico di AreaCom.

Connect - ingegneria e digitalizzazione s.r.l.

L'Amministratore Delegato

Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis

AreaCom

Il Direttore Generale

Avv. Donato Cavallo